

DICHIARAZIONE
resa ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
PATTO DI INTEGRITA'

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE
G.F.INGRASSIA" – PIAZZA XXIV MAGGIO- REGALBUTO- CUP: B53H19000550001- CIG: ZB32C32412

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 95, c.4 – art. 97, c.2 del "Codice")

Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso € 15.000,00

Stazione Appaltante: Comune di REGALBUTO (Libero Consorzio Comunale di Enna).

SPETT.LE COMUNE DI REGALBUTO

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dello Studio/Società/Consorzio/Altro
con sede in
C. Fiscale n°
P. IVA n°
Telefono PEC.....

dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

- a sottoscrivere con la S.A. il "Patto di Integrità", secondo lo schema di seguito riportato, firmato dallo stesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso contenuto;

- a conformare al rispetto del predetto “Patto di Integrità” i comportamenti propri e del personale addetto, tecnico-amministrativo ed operativo, nonché di qualsiasi altro soggetto, operante in nome e per conto del sottoscritto operatore economico ed esecutrice dei servizi.

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè, nel corso dell’espletamento dei servizi, l’eventuale accertamento da parte della S.A. di una violazione sostanziale delle clausole di cui al predetto “Patto di Integrità”, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, sarà causa di rescissione del relativo contratto di appalto per colpa e in danno dell’operatore economico.

Data

.....

Firma/e con timbro

.....

SCHEMA PATTO DI INTEGRITA'

Tra la S.A. e l'Operatore Economico con sede legale in via
..... n. C.F.

Partita IVA in persona del Sig.
nato a il, in qualità di
per tale qualità, munito dei relativi poteri di rappresentanza;

VISTO:

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

PREMESSO:

- che la S.A. ha esperito la gara di appalto relativa ai servizi
.....;
- che a seguito dell'esperimento di tale gara, i servizi suddetti sono stati aggiudicati all'Operatore economico su menzionato.

CONSIDERATO:

- che al fine di garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire della Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario incentivare e valorizzare l'utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di appositi strumenti per prevenire e/o reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano determinare anche lo sviamento dell'azione amministrativa dai suoi fini propri;
- che analogamente si ritiene opportuno obbligare l'Operatore economico, quale esecutore dei servizi, che intende instaurare rapporti contrattuali con la S.A., attraverso la sottoscrizione di un apposito patto di integrità, ad adottare analoghe iniziative anche per responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cosiddette situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

- che un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni Pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza, di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento - clausole di tutela - tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

RITENUTO:

- di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato nonché specifici impegni per salvaguardare i livelli occupazionali;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti suddette concordano e stipulano quanto segue :

Articolo 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Articolo 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico su menzionato, appaltatore dei servizi indicati in epigrafe, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, l'espresso impegno anticorruzione e antimafia nonché quello finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Articolo 3

(Obblighi dell'Operatore economico)

L'Operatore economico si impegna a:

- ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- adottare uno specifico Codice Etico ed in ogni caso a fare in modo che la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della complessiva attività dell'Operatore economico sia improntata sui seguenti valori:
 - integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni;
 - trasparenza nei confronti dei dipendenti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;
 - rispetto dei dipendenti e impegno a valorizzarne le capacità professionali;
 - impegno sociale;
 - tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, e a garantirne il rispetto ed, in ogni caso, a garantire il rispetto dei suddetti valori;
- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;

- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche al fine di agevolare il processo contabile nel suo complesso e nel rispetto delle procedure previste;
- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione economica e transazione finanziaria;
- conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo da rendere agevole la verifica del processo decisionale e di autorizzazione;
- consentire l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;
- fornire alla S.A. e/o ad altri organi delle Pubbliche Amministrazioni competenti le informazioni necessarie, prescritte e/o richieste, in modo veritiero e completo;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, in relazione all'esperimento della gara d'appalto o al fine di distorcere l'espletamento corretto delle connesse attività o valutazioni da parte della S.A. e/o di ogni altro Organo competente in materia di esperimento dell'appalto e/o di gestione del servizio in appalto;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei suoi confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di loro familiari o di eventuali soggetti legati all'Impresa da rapporti professionali;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000,00 (Euro mille/00) esclusivamente per il tramite di Istituti di credito o Poste Italiane S.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- comunicare ogni variazione delle informazioni concernenti la compagine sociale;
- non attribuire al personale dipendente dell'Operatore economico incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 235/2012 e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione dell'Operatore economico, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati;
- accettare il Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della corruzione del Comune di Regalbuto, dichiarando altresì di accettarne tutte le prescrizioni ed articoli ivi indicati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti;
- non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né a conferire incarico di componente di organi di controllo o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

Articolo 4 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5

Fatte salve specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali, poste a salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, le parti si impegnano reciprocamente nel caso concreto, e ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, a evitare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di lavoro o di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, anche occasionali instaurati con parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici della Pubblica Amministrazione esercitanti competenze aventi refluenze nel settore dei servizi oggetto dell'appalto. A tal fine le parti si impegnano ad adottare ogni misura idonea a rimuovere la situazione di conflitto.

Articolo 6 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate dal presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione Comunale per i successivi tre anni.

Articolo 7 (Controversie)

L'Operatore economico è consapevole che la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 8 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

per la Stazione Appaltante

per L'Operatore economico